



Francesca Locatelli

SPUNTI IN TEMA DI APPELLO CIVILE

App. Napoli, 30.10.2017, n. 4452

La decisione in commento tratta, fra i vari aspetti toccati, di due tematiche fra loro collegate e, segnatamente, dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. come novellato dalla l. 134/2012 e – più implicitamente – dell'oggetto dell'appello.

La Corte d'appello di Napoli, nel caso di specie, ha rigettato l'eccezione dell'appellata finalizzata a far dichiarare inammissibile il gravame per violazione dell'onere di specifica motivazione dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. (art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro).

Da notare, a tal proposito, che l'appellata, per vero, a quanto si evince dalla decisione di secondo grado, pare aver erroneamente invocato l'improcedibilità, ma correttamente la Corte ha riqualificato l'eccezione sotto il differente profilo dell'inammissibilità giusta il nuovo art. 342 c.p.c., enunciando in motivazione che l'atto di impugnazione era da ritenersi specifico ed intellegibile sia in relazione alla decisione impugnata, sia con riferimento all'esposizione delle ragioni sottese al gravame e ciò tanto con riguardo al profilo volitivo (indicazione delle parti che si intendono impugnare), quanto a quello argomentativo (modifiche che si vorrebbero apportate alla sentenza gravata) dell'appello proposto.

La decisione in esame, in tale prospettiva, consente di fare, seppur brevemente, due importanti riflessioni.

La prima attiene alla confusione, spesso frequente nella prassi, tra improcedibilità ed inammissibilità del gravame.

In punto, giova ricordare che la categoria dell'inammissibilità dell'atto di gravame attiene, classicamente, a vizi intrinseci dell'atto di impugnazione, che manca ad es. di taluni requisiti previsti dalla legge, tra cui la corrispondenza allo schema legale ovvero la carenza di talune condizioni, come la soccombenza o l'interesse ad impugnare; a queste ipotesi classiche di inammissibilità, la l. 134/2014 ha aggiunto quella derivante dalla non specifica motivazione dell'appello, che pure può in un certo senso essere ricondotta alla non corrispondenza dell'atto di gravame allo schema legale per esso previsto.

La nozione di improcedibilità riguarda invece fattispecie completamente differenti rispetto a quelle sin qui riepilogate, ricorrendo in determinate ipotesi tipiche di inattività, come ad esempio il classico caso dell'appello proposto fuori termine o dell'appellato che non compare alla prima udienza o a quella fissata successivamente (cfr. art. 348 c.p.c.).

Sempre la medesima novella del 2012 ha poi introdotto anche una nuova specie di inammissibilità, quella di cui all'art. 348 bis c.p.c., la cui natura appare però differente, dovendosi essa ricondurre più presumibilmente ad una palese infondatezza nel merito, anche se non sembra incongruo ritenere che la via del filtro ex art. 348 bis c.p.c. possa essere percorsa anche a fronte di una questione di rito in grado di consentire alla corte di decidere subito l'appello. E, così, se la doglianza relativa ad una ragione di puro rito sia *ictu oculi* fondata, ben si potrà procedere con l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c., ravvisandosi, anche in tal caso, una non ragionevole probabilità di accoglimento; diversamente, cioè allorché la questione di rito sia plausibile di decretare



l'inammissibilità dell'appello e tuttavia ciò non emerga *ictu oculi*, il giudicante si dovrà orientare verso una declaratoria di inammissibilità (o di improcedibilità, secondo i casi) tradizionale, da pronunciarsi con una sentenza.

Da notare che, ai sensi dell'art. 358 c. c., in caso di improcedibilità e di inammissibilità "classica", si determina l'impossibilità di riproporre l'impugnazione, ma l'inammissibilità o l'improcedibilità deve però essere dichiarata - appunto - con sentenza (cfr. *ex multis* Cass. 18 luglio 2001, n. 15721); nell'ipotesi della declaratoria ex art. 348 bis c.p.c., invece, l'inammissibilità è dichiarata con ordinanza, sul cui regime impugnatorio si è molto discusso in passato, in quanto secondo la lettera dell'art. 348 ter c.p.c. può essere proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, mentre nulla è detto quanto al diverso tema dell'impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in sé considerata, ossia per il caso peculiare di vizi propri di tale ultimo provvedimento (in arg. v. l'intervento delle Sezioni Unite, la quale si è espressa nel senso dell'impossibilità di impugnare l'ordinanza con il ricorso previsto dall'art. 348 ter c.p.c., che rimane rivolto unicamente alla decisione di primo grado, decisione che pare però, nel contempo, aprire al ricorso per cassazione per vizi propri dell'ordinanza quando essa sia stata emanata al di fuori del proprio campo di naturale applicazione, nonché - in alcune limitate ipotesi - anche al ricorso straordinario (cfr. sul tema TISCINI, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle sezioni unite al ricorso straordinario*, in *Corriere giur.*, 2016, 8-9, 1125).

La seconda riflessione concerne invece la modalità con cui deve essere inteso il canone della specifica motivazione dell'appello: in punto la Corte napoletana, molto correttamente e condivisibilmente, adotta una lettura teleologicamente orientata della nuova norma, la quale non è volta a sanzionare la violazione di un mero onere formale (il che significherebbe scadere nel becero formalismo), ma è semplicemente finalizzata ad obbligare l'appellante a rendere evidenti alla corte le doglianze che egli solleva rispetto alla decisione impugnata: sicché, in sostanza, è sufficiente che emerga dal gravame qual è la *pars destruens* invocata rispetto alla sentenza di prime cure e qual è la *pars construens*, ossia la decisione che l'appellante assume corretta e che si chiede alla corte d'appello di ripristinare con effetto sostitutivo.

Nella medesima prospettiva della decisione qui annotata, si è recentemente pronunciata anche la di poco successiva Cass. , S.U., 16.11.2017, n. 27199, la quale ha enunciato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Il riferimento alla natura dell'appello come *revisio prioris instantiae* anziché come *novum iudicium* apre infine la via per spendere poche parole sull'altro tema implicitamente toccato dalla decisione in commento, cioè l'oggetto dell'appello, che nel nuovo sistema emergente dalla novella del 2012 appare sempre più orientato verso la sentenza di prime cure; dato, questo, su cui è però bene intendersi.

La Corte napoletana ha invero rigettato il motivo di appello con cui ci si doleva del fatto che il tribunale avesse erroneamente ritenuto rinunciata una domanda, chiarendo che, da un'attenta lettura della motivazione della



sentenza, si evinceva invece come il giudice del primo grado avesse ben argomentato in ordine alla domanda proposta, poi rigettata nel merito per sua ritenuta infondatezza e non a causa della dedotta presunta rinuncia.

Sebbene nel caso di specie possa apparire che la corte abbia deciso il motivo di appello solo operando un mero raffronto con il contenuto della sentenza, va detto che l'oggetto dell'appello, anche dopo la novella del 2012 che chiede espressamente di rivolgere le censure contro le parti della decisione impugnata, rimane pur sempre il rapporto controverso, o meglio quella parte di esso che perviene alla cognizione del giudice del gravame per il tramite della motivazione dell'appello stesso.

Dunque, seppur nella sempre più evidente e mutata prospettiva dell'appello come *revisio prioris instantie* anziché *novum iudicium*, la nuova disposizione, nell'imporre di strutturare l'atto di gravame indicando espressamente le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste partendo da una critica serrata della sentenza di primo grado, è invero funzionale solo a delineare con chiarezza quali siano le chiavi che schiudono la porta di un nuovo giudizio nel merito su alcune specifiche parti del rapporto controverso; ma l'appello, strutturalmente, séguita ad essere un mezzo di impugnazione delle sentenze che funzionalmente consente di pervenire ad una seconda pronuncia sul rapporto sostanziale controverso già oggetto del giudizio di primo grado per il tramite dei motivi e, soprattutto, continua a rimanere un mezzo ordinario di impugnazione a critica libera, come invero recentemente confermato anche dalla già ricordata Cass., S.U., 16.11.2017, n. 27199.